

L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE: LE NUOVE REGOLE INTRODOTTE DAL 01.01.2021

a cura di Francesca Fantin

Come ben noto, l'imposta di bollo di 2,00€ dev'essere applicata sulle fatture di importo superiore ai 77,47€ che non prevedono l'applicazione dell'iva quali, ad esempio, le fatture per prestazioni sanitarie o quelle emesse dai contribuenti in regime forfettario.

Per le fatture analogiche (con ciò intendendo quelle cartacee) la marca da bollo da 2,00€ va apposta sull'originale consegnato al cliente/paziente e può facoltativamente essere riaddebitata allo stesso direttamente in fattura. Nulla cambia per questa tipologia di fatture.

Il cambiamento interessa infatti le sole fatture elettroniche: a partire dal 1° gennaio 2021 l'assolvimento dell'imposta di bollo viene fatto a cadenza trimestrale con modello F24 o addebito sul proprio c/c. Il versamento va effettuato secondo la periodicità della tabella in calce.

Per agevolare l'esecuzione di tale adempimento, l'Agenzia delle Entrate comunica periodicamente l'ammontare dovuto, pubblicandolo nel cassetto fiscale del contribuente nella sezione fatture & corrispettivi, accessibile mediante credenziali fisconline o SPID. Una volta effettuato l'accesso al proprio cassetto fiscale, il versamento potrà essere fatto alternativamente:

- con addebito diretto sul c/c (indicando l'IBAN da addebitare)
- con modello F24 (già precompilato)

Pare opportuno precisare che il contribuente può accettare o modificare i dati proposti dall'Agenzia delle Entrate, prima di procedere al relativo versamento.

FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL 2021	TERMINE DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO	PER PAGAMENTO CON MODELLO F24, VA COPILATA LA SEZIONE ERARIO
PRIMO TRIMESTRE	31.05	CODICE TRIBUTO: 2521 PERIODO DI RIFERIMENTO: 2022 (o annualità successive)
SECONDO TRIMESTRE	30.09	CODICE TRIBUTO: 2522 PERIODO DI RIFERIMENTO: 2022 (o annualità successive)
TERZO TRIMESTRE	30.11	CODICE TRIBUTO: 2523 PERIODO DI RIFERIMENTO: 2022 (o annualità successive)
QUARTO TRIMESTRE	28.02	CODICE TRIBUTO: 2524 PERIODO DI RIFERIMENTO: 2022 (o annualità successive)

Attenzione a non confondere le copie di cortesia delle fatture elettroniche con le fatture cartacee. Le copie di cortesia sono infatti documenti privi di rilevanza fiscale e pertanto sulle stesse non va apposta la marca da bollo.

In caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia comunica al contribuente per via telematica l'importo dell'imposta da versare maggiorata di sanzioni ed interessi, il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione. Decorso infruttuosamente tale periodo, l'Agenzia procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Documento aggiornato a gennaio 2022